

Codice A1814B

D.D. 3 febbraio 2022, n. 216

**Autorizzazione idraulica n° 1785 per opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Tiglione, in prossimità di via Marconi, nel Comune di Mombercelli (AT).
Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).**



ATTO DD 216/A1814B/2022

DEL 03/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1785 per opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Tiglione, in prossimità di via Marconi, nel Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).

Con nota inviata via PEC n° 5454 in data 02/12/2021 (ns. prot. n° 57549/A1814B del 02/12/2021), integrata da nota inviata via PEC con prot. n° 234 del 15/01/2022 (ns. prot. n° 1607/A1814B del 17/01/2022) il Comune di Mombercelli, con sede in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, 14047 – Mombercelli (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00206070054, presentava richiesta per rilascio di autorizzazione idraulica, per opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Tiglione, in prossimità di via Marconi. Il Comune di Mombercelli risulta beneficiario di un contributo in Conto Capitale di euro 500.000,00 per la realizzazione di “intervento per la regimazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Tiglione” erogato con Decreto del 23/02/2021, del Capo del Dipartimento per gli AA.II.TT. del Ministero dell’Interno, di concerto col Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) costituiti da Verifica idraulica torrente Tiglione, Relazione generale, Quadro economico e computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Cronoprogramma, Relazione paesaggistica semplificata, Relazione di calcolo opere strutturali, prime indicazioni per la sicurezza, Stima incidenza manodopera, Relazione geologica e geotecnica, Documentazione fotografica, Elaborati grafici, stilati dall’ing. Umberto Villero con studio professionale *omissis*– Asti (AT) e dalla PROGECO Engineering s.r.l. con sede legale in *omissis* – Alba (CN) in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto in esame prevede di intervenire sulle sponde del Torrente Tiglione, nel tratto di monte del ponte sulla Strada Provinciale n° 5 - via Marconi – Frazione Piana di Mombercelli, così come più nel dettaglio riportato:

Sponda idrografica destra (lato impianto sportivo comunale)

L’intervento consisterà nella prosecuzione della difesa spondale (scogliera), già realizzata su un tratto di 45,00 mt. nel periodo 2019-2020, per un ulteriore tratto di mt. 50,50 con massi ciclopici .

Tale intervento andrà a completare il consolidamento della sponda destra sino alle spalle laterali del manufatto d'attraversamento lungo la S.P. 5- via Marconi.

La scogliera in progetto da realizzarsi con massi ciclopici intasati con cls Rck 20N/mq, avrà una fondazione di mt. 2,00 x H1,50mt. ed elevazione di mt. 3,00 dall'estradosso della fondazione medesima, con paramento inclinato di 35°.

Completerà l'intervento il posizionamento di una recinzione rustica di protezione, in legno, costituita da piantoni posti ad interasse di 1,50 m, altezza 1,00 - 1,10 m, fuori terra con pali in diagonale incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea". La recinzione sarà proseguita anche nel tratto interessato dal precedente intervento, per una lunghezza complessiva di 120,00 m.

Sponda idrografica sinistra (lato abitazioni private)

L'intervento da eseguire in sponda sinistra prevede, nel tratto centrale, la realizzazione di un muro di contenimento e nelle rimanenti porzioni rispettivamente a monte e valle del muro medesimo, la realizzazione di scogliere in massi ciclopici. La realizzazione del muro è stata prevista in posizione corrispondente al fabbricato residenziale, a distanza non inferiore a mt 10,00 dallo stesso, con andamento non parallelo al fabbricato ma aderente ai confini catastali del lotto, al fine di garantire la stabilità della sponda. La realizzazione del muro di altezza rilevante (circa 5,00 m) comporta la progettazione contestuale di una berlinese di n. 45 micropali su un tratto di ml. 36,00, con cordolo in sommità e tiranti, da eseguire come opera provvisoria in posizione che risulterà a ridosso della fondazione del muro. Il muro avrà uno sviluppo lineare di 38,0 mt, una fondazione di mt. 2,50x H 0,50 mt. ed un'elevazione di mt. 5,00 dall'estradosso della fondazione e spessore di 0,40 mt. Sarà fondato su n° 36 pali spinti alla profondità di 12,0 mt. Saranno inoltre realizzati n° 16 setti in c.a. ortogonali al muro di contenimento, per il collegamento del medesimo alla berlinese.

Nel tratto a monte del muro si realizzerà su una lunghezza di mt. 10,0 una scogliera in massi intasati con cls Rck 20N/mmq. La scogliera avrà fondazione di circa mt. 2,00 x H 1,50 mt. ed elevazione di mt. 3,00 con paramento esterno inclinato di circa 35°.

Nel tratto compreso tra il muro e il manufatto d'attraversamento della S.P. 5 (lato di valle) si realizzerà un tratto di mt. 27,00 di scogliera in massi ciclopici con caratteristiche analoghe al tratto a monte del muro.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 85, in data 10 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi.

Poiché le opere in progetto interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Tiglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 39 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

In data 19/01/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Tiglione fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006) come meglio specificato dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” il Comune di Mombercelli con sede in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, 14047 – Mombercelli (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00206070054, ad eseguire le opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza del Torrente Tiglione, in prossimità di via Marconi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento si intende autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico indicate sugli stralci planimetrici, nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni impartite e nessuna

variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature, detriti o comunque da considerarsi rifiuto dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore tecnico Regionale Alessandria e Asti;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni prossime o in corrispondenza dell'intervento;
- le scogliere dovranno essere realizzate in massi ciclopici a spacco di adeguata pezzatura, di struttura compatta, non geliva né lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché l'elevazione dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde ed il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato con i profili esistenti (sponda naturale, muro, scogliere), senza soluzione di continuità, in modo da non costituire discontinuità/restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al flusso della corrente e/o danneggiamenti alle opere;
- le scogliere nonché il muro di sostegno in progetto non dovranno in nessun caso superare la quota dell'attuale piano campagna e in generale non si dovrà modificare l'altimetria dei luoghi;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- durante le operazioni di taglio/rimozione della vegetazione non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità delle opere di difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti -

Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori in autorizzazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni/condizioni evidenziate nel presente provvedimento oltreché alle vigenti leggi e norme in materia ;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche–idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il personale del Comune di Mombercelli (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il Comune di Mombercelli è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si renderanno necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 3227/A1814B del 26/01/2022;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori

Giuseppe RICCA

Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli